

ASP DEL RUBICONE

Provincia di Forlì – Cesena

Prot.n.....

ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LA GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI NEL TERRITORIO DELL'UNIONE RUBICONE E MARE (FC). CIG 74278339B1 CPV 79992000-4

Nell'anno duemiladiciotto il giorno del mese di luglio presso la sede dell'A.S.P. DEL RUBICONE, a San Mauro Pascoli (FC), in Via A. Manzoni, 19

TRA

MANUELE BROCCOLI, nato a Cesena il 19/2/1976 il quale agisce in questo atto non in proprio ma in nome, nell'interesse e per conto dell'A.S.P. DEL RUBICONE con sede legale in San Mauro Pascoli (FC), Via A.Manzoni, n.19 C.F. e P.IVA 03729940407 qualità di Direttore Generale, autorizzato a seguito di provvedimento di nomina del Consiglio di Amministrazione deliberazione verbale n.9 del 17/3/2013, e domiciliato per il presente atto presso la sede dell'A.S.P

E

1) nato a il.....C.F.....
il quale interviene nel presente atto non in proprio ma in nome e per conto dell'ASSOCIAZIONE MONDODONNA ONLUS - con sede legale a Bologna (BO), in Via Dè Gombruti, 18 c.f. 92041820371 p.i. 04341370379 -, iscritta al Pubblico Registro delle Persone Giuridiche della Regione Emilia Romagna al n. 781 ed all'Anagrafe delle ONLUS presso la Direzione Regionale delle Entrate Settore di Attività 1 "Assistenza Sociale e Socio-Sanitaria" dal 19/12/1998, in qualità di, associazione mandataria capogruppo del R.T.I. costituito anche, in qualità di mandante, da SERIANA 2000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – con sede legale a Cesenatico

(FC), in Viale G. Cecchini, 56 c.f. p.i. 03144930405 -, iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali dell'Emilia Romagna Sezione Provinciale di Forli-Cesena Sez. A, giusta Determinazione n. 6 del 24/01/2001 ed all'Albo Nazionale delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 al n. A105976 dal 28/02/2005, come risulta da mandato con rappresentanza redatto datato autenticato nelle firme dal Dott. Notaio in _____, iscritto nel Ruolo dei Distretti Riuniti di _____ Rep. Racc.....;

2) nato a il.....C.F.....
il quale interviene nel presente atto non in proprio ma in nome e per conto del CONSORZIO OPERE DI MISERICORDIA – con sede legale a Firenze (FI), in Via delle Panche, 37 A/B c.f. p.i. 06515510482 -, iscritto al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Firenze (FI) al n. 634230, in qualità di Amministratore Unico;

3) nato a il.....C.F.....
il quale interviene nel presente atto non in proprio ma in nome e per conto di BETWEEN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – con sede legale a Savignano sul Rubicone (FC), in Via Castelvecchio, 23 C.F.. e P.IVA 04383990407 -, iscritta all'Albo Provinciale delle Cooperative Sociali al n. C126563, in qualità di

4) nato a il C.F. il
quale interviene nel presente atto non in proprio ma in nome e per conto di ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE D'ORO - con sede legale a Cesena (FC), in Via Emilia Levante, 4426 C.F. 90070680401 e P.IVA 04280550403. -, iscritta nel Pubblico Registro Regionale del Volontariato Emilia Romagna al n. 5500 dal 05/05/2015, in qualità diassociazione mandataria capogruppo del R.T.I. costituito anche, in qualità di mandante, da CESENA ASSISTANCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – con sede legale a Gambettola(FC), in Via Roma, 4 c.f. p.i. 04083540403 -, iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali dell'Emilia Romagna Sezione Provinciale di Forli-Cesena Sez. A, giusta Determinazione n. 6 del

24/01/2001 ed all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali dell'Emilia Romagna al n. A227741, come risulta da mandato con rappresentanza redatto datato autentificato nelle firme dal Dott. Notaio in , iscritto nel Ruolo dei Distretti Riuniti di Rep. Racc.....;

5) nato a il..... C.F....., il quale interviene nel presente atto non in proprio ma in nome e per conto di AZZURRA DIMENSIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – con sede legale a Cesena (FC), in Via Madonna dello Schioppo, 1371/1 c.f. 04207710403 -, iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali dell'Emilia Romagna al n. C109471, in qualità di.....

Premesso che:

- con Deliberazione n. 15 del 23 febbraio 2018 della Giunta dell'Unione Rubicone e Mare (FC) si approvava lo schema di convenzione da stipularsi con la Prefettura di Forlì-Cesena per l'individuazione, mediante procedure ad evidenza pubblica, dei soggetti cui affidare la gestione delle strutture di cui all'art. 11 del D. Lgs. 142/15 nell'ambito dell'Unione Rubicone e Mare (FC), assegnando contestualmente all'A.S.P. DEL RUBICONE l'onere di attivare le relative procedure di gara secondo le direttive contenute in tale convenzione e di gestire i rapporti contrattuali con i gestori delle strutture così individuati;
- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'A.S.P. DEL RUBICONE del 08 marzo 2018 verbale n. 02, si approvava il capitolato tecnico prestazionale relativo all'affidamento per la fornitura di beni e servizi da assicurare per la gestione delle strutture temporanee di prima accoglienza di cui all'art. 11 del D. Lgs. 142/15;
- con Determinazione n. 35 del 21 marzo 2018 del Direttore dell'A.S.P. DEL RUBICONE, in esecuzione della suddetta Deliberazione del 08 marzo 2018 verbale n. 02, si indiceva una procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 54 del D. Lgs. 50/16, per

la stipula di un accordo quadro con più operatori economici cui affidare la gestione dei servizi di prima accoglienza dei cittadini stranieri temporaneamente presenti sul territorio dell'Unione Rubicone e Mare (FC) per il periodo 01 giugno 2018 – 31 dicembre 2020, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera a) del D. Lgs. 50/16, per un valore complessivo di € 8.316.000,00 oltre ad IVA, dando contestuale mandato alla CUC dell'Unione di redigere ed approvare gli atti di gara;

- con Determinazione n. 30 del 12 aprile 2018 del Responsabile della CUC si approvavano pertanto gli schemi di bando di gara e dei relativi allegati;

- con Determinazione n. 62 del 22 maggio 2018 del Direttore dell'A.S.P. DEL RUBICONE si nominava la Commissione Giudicatrice per la gara in oggetto;

- con Determinazione del Direttore dell'A.S.P. DEL RUBICONE n.88 dell'11/7/2018, prendendo atto delle risultanze delle sedute di gara del 22 maggio 2018, 28 maggio 2018 e 07 giugno 2018, è stata approvata la graduatoria degli operatori economici con cui stipulare l'accordo quadro per la gestione dei servizi in oggetto:

1) ASSOCIAZIONE MONDODONNA ONLUS in R.T.I. con SERIANA 2000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

2) BETWEEN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

3) ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE D'ORO in R.T.I. con CESENA ASSISTANCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

4) AZZURRA DIMENSIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

5) CONSORZIO OPERE DI MISERICORDIA

- sono stati positivamente espletati tutti i necessari controlli in ordine all'insussistenza, in capo agli operatori economici sopra elencati, delle cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione;

- in attesa dell'acquisizione delle informazioni di cui all'art.91 del D.Lgs.n.159/2011, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, si procede per ragioni d'urgenza, sotto condizione risolutiva;

- il Direttore dell'Esecuzione, ai sensi dell'art.11 del capitolato speciale, sarà nominato con apposito atto dalla Prefettura-UTG di Forlì-Cesena;

Tutto ciò premesso, essendo ora intenzione delle parti addivenire alla stipula del presente accordo quadro per l'affidamento del servizio in oggetto in forma valida e regolare, le stesse, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente accordo quadro ha ad oggetto i servizi qui di seguito elencati:

- a) Servizio di Gestione Amministrativa
- b) Servizi di Assistenza Generica alla Persona
- c) Servizio di Assistenza Sanitaria
- d) Servizio di Distribuzione di Beni

meglio descritti all'art.2 del Capitolato Speciale, a cui si rinvia espressamente, nell'ambito territoriale dell'Unione Rubicone e Mare (FC).

I predetti servizi dovranno essere svolti a favore di: uomini; donne; nuclei monogenitoriali; nuclei familiari anche con minori.

Il presente accordo quadro ha, inoltre, ad oggetto, il Servizio di Pulizia e di Igiene Ambientale, comprendente i servizi espressamente elencati all'art.5 del Capitolato Speciale.

I servizi sopra elencati dovranno essere eseguiti con modalità tali da assicurare il pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona, anche in considerazione della sua provenienza, della sua fede religiosa, del suo stato di salute fisica e psichica, della differenza di genere, compresa l'identità di genere, della presenza di situazioni di vulnerabilità, nonché atte a prevenire forme di violenza e a garantire la sicurezza e la

protezione degli stranieri presenti nei centri e, ove possibile, l'unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado.

E' ammesso il subappalto, ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/16, nel limite del 30% dell'importo complessivo del servizio appaltato al singolo operatore, soltanto per le attività qui di seguito elencate: servizio di mediazione linguistica e culturale; servizio di insegnamento (corsi) di lingua italiana L2; fornitura del materiale previsto per i "kit degli ospiti"; fornitura e servizio pasti; servizio di pulizia e di igiene ambientale; raccolta e smaltimento rifiuti.

L'esecuzione dei servizi affidati in subappalto non potrà formare oggetto di ulteriore subappalto; in ogni caso, l'Affidatario rimarrà, nei confronti dell'ASP DEL RUBICONE, l'unico referente e responsabile dei servizi subappaltati, laddove dovessero verificarsi omissioni e/o inadempimenti da parte del subappaltatore.

ART. 2 - DURATA E VALORE DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente accordo quadro avrà durata dalla sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2020. Tuttavia, l'ASP DEL RUBICONE si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal presente accordo, prima della sua scadenza naturale, in caso di sopravvenuta mancanza delle esigenze di accoglienza, nonché di modificare, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 50/16, come indicato all'art. 10 del C.S.A., il contratto, in caso di sopravvenute variazioni del flusso migratorio.

Il valore complessivo presunto del presente accordo quadro ammonta, per l'intero periodo suindicato, ad € 8.316.000,00 oltre ad IVA, mentre il corrispettivo da erogarsi ai singoli Affidatari sarà determinato sulla base del ribasso dagli stessi offerto rispetto al costo giornaliero pro capite posto a base di gara (€ 32,00) rapportato al numero di stranieri effettivamente ospitato nelle rispettive strutture e per il periodo di effettiva permanenza nella struttura stessa. Pertanto, in caso di mancata accoglienza di stranieri, a causa di sopravvenuta diminuzione del flusso di migranti nel territorio

dell'Unione Rubicone e Mare (FC), durante il periodo di validità del contratto, l'Affidatario non avrà diritto ad alcun compenso.

In sede di gara, gli Affidatari hanno dichiarato di poter ospitare un numero complessivo di stranieri come qui di seguito indicato:

- 1) ASSOCIAZIONE MONDODONNA ONLUS in R.T.I. con SERIANA 2000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE: n. 14
- 2) BETWEEN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE: n. 14
- 3) ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE D'ORO in R.T.I. con CESENA ASSISTANCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE: n. 35
- 4) AZZURRA DIMENSIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE: n. 25
- 5) CONSORZIO OPERE DI MISERICORDIA: n. 6

Il pagamento del corrispettivo a favore degli Affidatari avverrà, dietro presentazione di fattura elettronica, secondo le modalità e le tempistiche indicate all'art.8 del C.S.A.. I pagamenti saranno assoggettati alla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/10 e ss.m.i.

ART. 3 - OBBLIGHI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario s'impegna a stipulare con l'ASP DEL RUBICONE il contratto derivante dal presente accordo quadro e contenente le modalità ed i termini di svolgimento del servizio così come espressamente e specificamente indicato nell'offerta presentata in sede di gara.

Pertanto l'Affidatario non può vantare alcun diritto all'esecuzione del presente accordo quadro, fintanto che non avrà stipulato il relativo contratto attuativo.

ART. 4 – OBBLIGHI

L'ASP s'impegna a stipulare con l'Affidatario il contratto derivante dal presente accordo quadro, alle condizioni, anche economiche, indicate nel bando di gara, nel C.S.A. e nella relativa offerta presentata in sede di gara, seguendo l'ordine della

graduatoria finale dei soggetti ammessi e sulla base delle effettive esigenze di accoglienza che dovessero emergere nell'ambito territoriale dell'Unione Rubicone e Mare (FC) durante il periodo di validità del presente accordo. Detti affidamenti dovranno essere accettati dai medesimi.

L'ASP si obbliga a versare all'Affidatario, a seguito della stipula del contratto, il corrispettivo indicato al precedente art. 2.

A tal fine, l'ASP, di concerto con la Prefettura di Forlì-Cesena, svolgerà le attività di controllo e di monitoraggio in merito alla gestione dei centri e la regolare esecuzione del contratto che sarà stipulato con l'Affidatario, sulla base delle Linee Guida del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, finalizzate a verificare il rispetto delle modalità di erogazione dei servizi, nonché la congruità qualitativa e quantitativa rispetto alle specifiche tecniche dei servizi erogati, in conformità a quanto previsto agli articoli 17, 18 e 19 del C.S.A.

ART. 5 – ASSICURAZIONI

Ai sensi dell'art. 22 del C.S.A., l'Affidatario, al momento della stipula della contratto, s'impegna ad assolvere agli obblighi assicurativi ed antinfortunistici, assistenziali e previdenziali previsti dalla normativa vigente in relazione a tutto il personale impiegato a vario titolo (dipendente, volontario, collaboratore..) nelle attività oggetto del contratto e, a tal fine, si obbliga a stipulare e mantenere efficace per tutta la durata del contratto una polizza assicurativa per la RCT, con un massimale unico non inferiore ad € 5.000.000,00, e per la RCO, con un massimale unico non inferiore ad € 3.000.000,00, nonché una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a beni mobili ed immobili derivanti dall'uso delle strutture da parte degli ospiti ed a copertura di eventuali azioni risarcitorie promosse contro l'ASP DEL RUBICONE dagli stessi ospiti o dal proprio personale impiegato nel servizio.

ART. 6 – RISOLUZIONE DELL'ACCORDO – RECESSO

Il presente accordo s'intenderà risolto di diritto al verificarsi di una delle ipotesi espressamente elencate all'art.14 del C.S.A. e all'Affidatario non sarà riconosciuto alcun indennizzo o risarcimento. E' fatto inoltre salvo il diritto di recesso dell'ASP, ai sensi dell'art.16 del C.S.A..

ART. 7 – CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere in tema di interpretazione o di esecuzione del presente accordo saranno deferite all'autorità giudiziaria di Forlì-Cesena.

ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/16, l'ASP, quale titolare del trattamento dei dati forniti dall'Affidatario in occasione della partecipazione alla gara per l'affidamento dei servizi in oggetto, informa l'Affidatario, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della stipula del presente accordo e del successivo contratto esecutivo, nonché della rendicontazione del contratto e delle attività ad esse correlate e conseguenti. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle predette finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri quantitativi, qualitativi e temporali di volta in volta individuati. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori designati a tal fine dal titolare, nonché soggetti esterni, quali altre pubbliche amministrazioni – cui i dati saranno comunicati per gli adempimenti di legge -, altri soggetti partecipanti alla presente procedura di gara, legali incaricati per la tutela del titolare in sede giudiziale e stragiudiziale ed ogni altro soggetto a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare tali dati.

In ogni caso, la comunicazione e la diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ASP solo nel rispetto del Regolamento UE 679/16.

I dati saranno trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali tali dati sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Terminata la fase di rendicontazione del contratto, cesserà il trattamento dei dati e questi ultimi saranno archiviati dal titolare. Il Responsabile per la protezione dei dati è Sirotti Pietro .

L'Affidatario può far valere i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16 e, in particolare, ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi, in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Con la sottoscrizione del presente accordo, l'Affidatario esprime pertanto il proprio consenso al trattamento dei dati predetti e viene designato quale Responsabile del Trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto.

L'Affidatario s'impegna ad assumere gli obblighi prescritti dall'art. 23 del C.S.A. in ordine alla riservatezza ed al trattamento dei dati personali di cui dovesse entrare in possesso e, comunque, a conoscenza, in occasione ed a seguito della stipulazione del presente accordo, e a non divulgarli e/o utilizzarli in alcun modo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

ART. 9 – SPESE

Tutte le spese inerenti la stipulazione del presente accordo (comprese le imposte tributarie e di bollo ed i diritti di segreteria) sono a carico dell'Affidatario. Agli effetti

della registrazione si applica il combinato disposto di cui agli artt. 5 e 40 D.P.R. 131/86 e pertanto, trattandosi di servizio soggetto ad I.V.A., il presente contratto verrà registrato in caso d'uso.

ART. 10 – RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal C.S.A., si fa rinvio alle norme di legge vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto:

Per l'ASP

Il Direttore Generale –

Manuele Broccoli

Per ASSOCIAZIONE MONDODONNA ONLUS,

.....

Per CONSORZIO OPERE DI MISERICORDIA

.....

Per BETWEEN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

.....

Per ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE D'ORO

.....

Per AZZURRA DIMENSIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

.....
